

DECRETO “CURA ITALIA” DEL 16/03/2020: CONGEDI STRAORDINARI PER GENITORIALITA’

Come noto, in considerazione della persistente emergenza del Covid-19, con il decreto del 16 marzo scorso, denominato “Cura Italia”, il Governo ha varato una serie di misure straordinarie, a sostegno delle famiglie e, in generale, dell’intera economia nazionale. A sostegno della “genitorialità”, in conseguenza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, di seguito segnaliamo le seguenti misure:

ARTICOLO 23 DECRETO “CURA ITALIA” DEL 16/03/2020

SEI UN LAVORATORE CON FIGLIO MINORE DI 12 ANNI?

- 1 Possibilità di richiedere un congedo parentale straordinario, **della durata massima di 15 giorni**, per lavoratori del Settore Privato, genitori di figli minori di 12 anni (**retribuito al 50%**);

SEI UN LAVORATORE CON FIGLIO DI ETA’ COMPRESA TRA 12 e 16 ANNI?

- 2 Possibilità di richiedere un congedo parentale straordinario non retribuito, **della durata massima di 15 giorni**, per lavoratori del Settore Privato, genitori di figli di età compresa tra 12 e 16 anni (**non retribuito**);

VOUCHER BABY-SITTER IN ALTERNATIVA AL CONGEDO STRAORDINARIO

- 3 Possibilità di richiedere il voucher per il servizio di baby-sitting (€ 600);

A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI CONGEDI STRAORDINARI
In attesa della pubblicazione della specifica circolare INPS applicativa dei contenuti del decreto “Cura Italia”, prevista a breve, anticipiamo che **le richieste di fruizione dei congedi straordinari sopra menzionati dovranno essere presentate al proprio datore di lavoro.**

POSSO RICHIEDERE IL CONGEDO STRAORDINARIO SE L’ALTRO GENITORE E’ IN “LAVORO AGILE” (SMART WORKING)?

Assolutamente sì, in quanto lavorare da casa impedisce comunque di dedicarsi ad altre mansioni, come la cura dei figli.
In altri termini, ai fini della fruizione dei congedi straordinari, le modalità con cui si svolge la prestazione lavorativa non sono rilevanti.

DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

Il decreto "Cura Italia" prevede che la fruizione dei congedi straordinari, sia retribuito (al 50%, che non, sia subordinata alle seguenti condizioni (oltre alla presenza nel nucleo familiare di un figlio minore di 12 anni per il congedo retribuito al 50%, oppure alla presenza di un figlio con età compresa tra 12 e 16 anni per quello non retribuito):

- che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- oppure, che nel nucleo familiare non vi sia **altro genitore disoccupato**;
- oppure, che nel nucleo familiare non vi sia **altro genitore non lavoratore**.

1. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO CON RETRIBUZIONE AL 50%

Si tratta di una misura che va ad ovviare al congedo parentale classico (astensione facoltativa), a disposizione **dei genitori lavoratori con figli minori di 12 anni**.

Per chi rientra in tale condizione è quindi prevista la fruizione, su richiesta, di un congedo straordinario, della durata **massima di 15 giorni**, da fruire in modo continuativo, oppure anche frazionato, a decorrere dal 5 marzo scorso.

PRINCIPALI LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONGEDO

- Per tale congedo parentale straordinario è prevista:
 - **una retribuzione pari al 50% dello stipendio;**
 - **copertura figurativa della contribuzione.**
- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. In pratica, nello stesso giorno lavorativo solo uno dei due genitori potrà richiedere il congedo parentale in oggetto.

ATTENZIONE

Ricordiamo che la fruizione **del congedo straordinario retribuito** è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare del lavoratore richiedente non sia presente:

- **altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;**
- **oppure, altro genitore disoccupato;**
- **oppure, altro genitore non lavoratore.**

FIGLI CON DISABILITA' IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

Il Congedo Straordinario non prevede limiti di età per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge 104 del 5/02/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

HAI FRUITO DAL 5 MARZO DEL CONGEDO PARENTALE (FACOLTATIVO)?

Gli eventuali periodi di congedo parentale (facoltativo), di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001, già fruiti dai genitori dal 5 marzo scorso, sono convertiti nel congedo straordinario retribuito di cui sopra (50%) e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

A tal proposito, ricordiamo che il congedo parentale "ordinario" è un periodo di astensione dal lavoro, concesso ai genitori per poter seguire e curare i propri figli nei primi anni di vita. Può essere richiesto per bambini da 0 a 12 anni ed il genitore richiedente avrà diritto alla corresponsione delle seguenti % di retribuzione:

- **il 30% della retribuzione media giornaliera se il figlio ha meno di 6 anni.**
- **se il figlio ha tra i 6 e i 12 anni, non è prevista alcuna retribuzione.**

2. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO NON RETRIBUZIONE

Tra le novità introdotte dal decreto Cura Italia è presente anche il congedo parentale straordinario non retribuito, una soluzione accessibile a tutti i lavoratori del settore privato, che sono genitori di **figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni**.

Si tratta di un provvedimento mirato a sostenere, seppur in misura differente, le famiglie con figli più grandi.

Per tale congedo parentale straordinario evidenziamo quanto segue:

- **Non è prevista una retribuzione;**
- **Non è prevista copertura figurativa della contribuzione previdenziale INPS.**

ATTENZIONE

Ricordiamo nuovamente che anche la fruizione **del congedo straordinario non retribuito** è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare del lavoratore richiedente non sia presente:

- altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- oppure, altro genitore disoccupato;
- oppure, altro genitore non lavoratore.

3. VOUCHER BABY SITTER PER I DIPENDENTI SETTORE PRIVATO (in alternativa alla fruizione del congedo straordinario retribuito di cui sopra)

Tra le misure economiche incluse del decreto Cura Italia c'è anche il voucher baby-sitter; una soluzione che mira ad alleggerire i costi per i genitori con figli minori.

Infatti, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto **ed in alternativa al congedo straordinario retribuito (50%) sopra evidenziato**, è prevista la possibilità di optare per un bonus, finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro.

MODALITA' DI RICHIESTA E PLAFOND DISPONIBILE PER IL 2020

Le modalità operative per accedere al congedo straordinario, retribuito e non e al bonus baby-sitter sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa previsto dal decreto (€ 1.261,1 milioni di euro complessivi per l'anno 2020), l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

TESTO INTEGRALE ARTICOLO 23 DL CURA ITALIA DEL 16 MARZO 2020

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione

figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Essendo i contenuti del decreto "Cura Italia" molto articolati, vi preghiamo di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell'argomento trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione.

Pertanto, per una visione completa dell'argomento, vi invitiamo all'attenta e completa lettura del testo ufficiale del menzionato.

In ogni modo, i segretari del coordinamento FABI in Banca MPS, unitamente alle RSA e dirigenti sindacali distribuiti sull'intero territorio nazionale, restano a disposizione per i chiarimenti del caso.

19 marzo 2020



I Segretari del Coordinamento

in Banca Monte dei Paschi di Siena



Consulta il nostro sito www.fabimps.it

Scrivici a info@fabimps.it



**FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI**